



**Informazioni  
essenziali sulle  
misure di  
sostegno al  
reddito, sui  
congedi e sui  
bonus relativi  
all'emergenza  
COVID-19**

**Aggiornamento  
DL Agosto**

**CGIL**



LOMBARDIA



# misure di sostegno al reddito per le diverse tipologie lavorative

*per il lavoro dipendente*

*riferimenti normativi*

**articoli 19,22, 31, 44 - DL 18/2020 Cura Italia**  
**articoli 68, 70, 75, 98 - DL 34/20 Rilancio**  
**articolo 1 – DL 104/20 Agosto**

**Cassa Integrazione Ordinaria, Fondo Integrazione Salariale, Fondi di Solidarietà Settoriali, Cassa Integrazione Guadagni in deroga causale COVID-19**

Prevista per un massimo di nove settimane dal 23/2020 al 31/8/2020, con possibilità di ulteriori cinque settimane se già esaurite le prime nove.

Tutti gli ammortizzatori con causale Covid-19 si applicano a lavoratori dipendenti che risultassero in forza alla data del 23/2 o, per quelli assunti successivamente a questa data, comunque entro il 25/3/2020.

Possibilità di altre quattro settimane dall'1/9/2020 al 31/10/2020; esclusivamente per i settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche, queste quattro settimane possono essere fruite anche prima dell'1 settembre, se le altre quattordici settimane sono già state utilizzate.

Possibilità di ulteriori nove + nove settimane da fruire entro il 31/12/2020 se si sono esaurite tutte le precedenti e per lavoratori in forza al 13 luglio 2020. Dal 13/7 i periodi si sovrappongono parzialmente e le settimane già utilizzate del blocco precedente si sottraggono da queste. Per usare le ultime nove settimane i datori di lavoro devono

versare all'INPS un contributo straordinario in rapporto all'andamento del fatturato nei primi sei mesi dell'anno (il contributo non è dovuto se il calo del fatturato rispetto ai primi sei mesi del 2019 è stato pari o superiore al 20% o se l'impresa ha iniziato l'attività dopo il 1 gennaio 2019).

Non si sommano alle settimane di cassa integrazione previste con le normali causali.

nota

Il DL 9/2020 ha previsto la possibilità di chiedere la Cassa Integrazione ordinaria e in deroga per TRE mesi per le aziende site nella cosiddetta zona rossa, nonché per i lavoratori ivi residenti (Allegato 1 DPCM 1/3/2020, per la Lombardia si tratta di comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini); ha altresì assegnato alle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna altre quattro settimane di cassa in deroga (9+4) per le aziende dell'intero territorio regionale.

## **CISOA (Cassa integrazione per operai agricoli a tempo indeterminato)**

Possibilità di un massimo di 90 giornate dal 23/2/2020 al 31/10/2020.  
Possibilità di un massimo di ulteriori 50 giornate dal 13/7 al 31/12/2020.  
Dal 13/7 i periodi si sovrappongono parzialmente e le giornate già utilizzate del blocco precedente si sottraggono da queste.

nota

Il lavoratori agricoli cui non si applica la CISOA possono usufruire della cassa integrazione in deroga e richiedere l'indennità specifica prevista dall'art.30 del DL 18.

## **Cassa integrazione in deroga per lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi Professionisti**

Possibilità di un massimo di nove settimane a condizione che la retribuzione non superi i 50.000 € annui.

## Indennità per le diverse forme di lavoro autonomo, stagionale, intermittente

riferimenti normativi

**“ articoli 27, 28, 29, 30, 38, 44, 44 bis, 96 - DL 18/2020 Cura Italia  
articoli 75,78, 84, 85, 98 - DL 34/20 Rilancio  
articolo 9 - DL 104/20 Agosto ”**

**TUTTE LE MISURE SOTTOELENATE NON SONO CUMULABILI CON TRATTAMENTI DI PENSIONE (ECCEZIONE L'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ) E NEMMENO CON IL REDDITO DI CITTADINANZA (SE LA CIFRA EROGATA A TALE TITOLO FOSSE INFERIORE AL VALORE DELLA SINGOLA MISURA, PER QUEI MESI VERRÀ PORTATA ALLO STESSO VALORE)**

Le indennità (bonus) non concorrono alla formazione del reddito.

### **a Fondo di ultima istanza.**

previsto per i professionisti iscritti ad enti previdenziali di diritto privato.

Indennità di 600 € mensili a marzo, aprile e maggio 2020, **A CONDIZIONE di non essere titolari di pensione o di contratti di lavoro a tempo indeterminato.**

**L'indennità di maggio è incrementata a 1000 €, il termine per la cessazione del rapporto di lavoro è prorogato dal 30/4 al 31/5/2020**

**Non è previsto un ulteriore bonus**

**b Professionisti a partita Iva e Collaboratori coordinati e continuativi (Co.co.co).**

bonus di 600 € a marzo e di 600 € ad aprile.

per i professionisti a partita Iva, ulteriore bonus di 1000 € a maggio **A CONDIZIONE che si sia verificata una riduzione del reddito di almeno il 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019 (principio di cassa).**

**Non è previsto un ulteriore bonus**

per i co.co.co che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del DL Rilancio, ulteriore indennità di 1000 € a maggio.

**BONUS da richiedere all'INPS (se già chiesto e ottenuto quello di marzo, per aprile rinnovato in automatico).**

**c Lavoratori autonomi iscritti alle sezioni speciali dell'AGO (assicurazione generale obbligatoria), cioè artigiani, commercianti, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli.**

bonus di 600 € a marzo e di 600 € ad aprile.

**BONUS da richiedere all'INPS (se già chiesto e ottenuto quello di marzo, per aprile rinnovato in automatico).**

**nota**

*In favore di co.co.co, lavoratori autonomi, professionisti, titolari d'impresa, d'agenzia e rappresentanza commerciale residenti nei comuni della zona rossa (vedi sopra) il DL 18/2020 ha previsto un'indennità aggiuntiva di 500 € mensili per tre mesi, parametrata ai giorni di sospensione dell'attività.*

**d Lavoratori stagionali del settore turismo e delle aziende termali cessati involontariamente dal lavoro nel periodo dall'1/1/2019 al 17/3/2020.**

bonus di 600 € a marzo e di 600 € ad aprile

ulteriore bonus di 1000 € a maggio **A CONDIZIONE di non usufruire di NASPI, di non aver trattamento di pensione e di non avere in essere un contratto di lavoro.**

**BONUS da richiedere all'INPS (se già chiesto e ottenuto quello di marzo, per aprile si va in automatico).**

**Ulteriore bonus di 1000 €**

**e Lavoratori a tempo determinato non stagionali del settore turismo e delle aziende termali**

bonus di 1000 € **a condizione di aver lavorato nel settore almeno 30 giornate dal 1/1/2019 al 17/3/2020, di aver lavorato per almeno 30 giornate nel 2018 e di non avere né un trattamento di pensione né un rapporto di lavoro dipendente al 15 agosto 2020.**

**f Lavoratori IN SOMMINISTRAZIONE (interinali) del settore turistico e degli stabilimenti termali cessati involontariamente dal lavoro dall'1/1/2019 al 17/3/2020 e che al 19/05/2020 non siano titolari di pensione, non abbiano in essere un rapporto di lavoro dipendente e non sia percettori di Naspi.**

bonus di 600 € a marzo e di 600 € ad aprile.

ulteriore bonus di 1000 € a maggio **A CONDIZIONE di non usufruire di NASPI, di non aver trattamento di pensione e di non avere in essere un contratto di lavoro.**

**BONUS da richiedere all'INPS (se già chiesto e ottenuto quello di marzo, per aprile rinnovato in automatico).**

**Non è previsto un ulteriore bonus**

**g Operai agricoli a tempo determinato.**

bonus di 600 € a marzo 2020 e di 500 € ad aprile 2020, a condizione di aver lavorato almeno 50 giornate nel 2019.

indennità compatibile con la cassa integrazione guadagni in deroga.

**BONUS da richiedere all'INPS (se già chiesto e ottenuto quello di marzo, per aprile rinnovato in automatico).**

**Non è previsto un ulteriore bonus**

**h Lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (non dipendenti, che usufruiscono invece prevalentemente del FIS).**

con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 e un reddito non superiore a 50.000 €.

600 € a marzo, 600 € ad aprile e 600 € a maggio.

con almeno 7 contributi giornalieri nel 2019 ed un reddito non superiore a 35.000 €.

600 € ad aprile e 600 € a maggio, DOMANDA ALL'INPS.

**Ulteriore bonus di 1000 € dal 15 agosto.**

**i Reddito di ultima istanza: particolari categorie di lavoratori dipendenti o autonomi che hanno cessato, sospeso o ridotto l'attività per emergenza Covid e non hanno ricevuto alcun ristoro per il mese di marzo.**

lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo e terme cessati dal lavoro nel periodo dall'1/1/2019 al 31/1/2020 e con almeno 30 giorni di lavoro in quel periodo.

600 € ad aprile e 600 € a maggio, **a condizione di non avere trattamenti di pensione né contratti di lavoro subordinato in essere.**

**Dal 15 agosto ulteriore bonus di 1000 € ma non per gli stagionali in somministrazione dei medesimi settori**

**j** lavoratori intermittenti che non avevano chiamata in corso al momento della sospensione e con 30 giorni di lavoro nel periodo dall'1/1/2019 al 31/1/2020.

600 € ad aprile e 600 € a maggio, **a condizione di non avere trattamenti di pensione né contratti di lavoro subordinato in essere.**

**Ulteriore bonus di 1000€ se le giornate lavorate erano comprese tra il 1/1/2019 e il 17/03/2020.**

lavoratori autonomi privi di partita Iva senza contratto al 23/2/2020 e con almeno un contratto occasionale ed un contributo mensile fra l'1/1/2019 ed il 29/2/2020.

600 € ad aprile e 600 € a maggio, **A CONDIZIONE di non avere trattamenti di pensione né contratti di lavoro subordinato in essere.**

**Ulteriore bonus di 1000€ se al 15/08/2020 non avevano in essere un contratto di lavoro.**

incaricati di vendite a domicilio titolari di partita IVA e con un reddito 2019 di almeno 5000 €.

600 € ad aprile e 600 € a maggio, **A CONDIZIONE di non avere trattamenti di pensione né contratti di lavoro subordinato in essere.**

**Ulteriore bonus di 1000 €**

NECESSARIA DOMANDA ALL'INPS.

**k** **Lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro che avevano in essere al 23/2/2020 uno o più contratti superiori a 10 ore di lavoro settimanale e non hanno altri rapporti di lavoro dipendente.**

500 € ad aprile e 500 € a maggio.

DOMANDA ALL'INPS per erogazione in unica soluzione.

**Non è previsto un ulteriore bonus**

## **I Collaboratori sportivi con reddito non superiore a 50.000 €.**

600 € a marzo, 600 € ad aprile, 600 € a maggio e 600 € a giugno.

DOMANDA AD AGENZIA SPORT E SALUTE spa (se ricevuto bonus marzo, non occorre altra domanda).

**nota**

*Tutte le categorie di lavoratori cui spettava un bonus per il mese di marzo e non l'avessero ancora richiesto, DEVONO RICHIEDERLO, a pena di decadenza del diritto, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del DL Rilancio. Tutte le indennità sono cumulabili con invalidità.*

## *proroga indennità di disoccupazione*

### *riferimenti normativi*

**articolo 92 - DL 34/2020 Rilancio**  
**articoli 1 e 15 - DL 22/2015**  
**articolo 5 - DL 104/2020 Agosto**

Le indennità di disoccupazione dei lavoratori dipendenti (NASPI) e dei co.co.co (DIS-COLL) che scadevano nel periodo compreso tra l'1 marzo e il 30 aprile 2020 sono prorogate di sessanta giorni (le mensilità aggiuntive hanno ciascuna il valore dell'ultima mensilità pagata), a condizione che gli interessati non usufruiscano di alcun ammortizzatore sociale Covid e nemmeno del reddito di emergenza. La proroga è automatica.

Le misure vengono prolungate di ulteriori due mesi ed estesa anche ai lavoratori con NASPI in scadenza nel periodo compreso fra il 1/5 e il 30/6/2020

## reddito di emergenza

### riferimento normativo

## **articolo 82 - DL 34/20 Rilancio** **articolo 23 - DL 104/20 Agosto**

### Misura temporanea e transitoria per nuclei familiari

Requisiti richiesti:

- a** | **Residenza in Italia;**
- b** | **ISEE del nucleo familiare non superiore a 15.000 €;**
- c** | **Patrimonio mobiliare anno 2019 non superiore a 10.000 € (incrementabile di 5.000 € per ogni altro componente del nucleo familiare, soglia massima 20.000 €, incrementabile di altri 5000 € se presente nel nucleo familiare una persona con disabilità grave ovvero non autosufficiente);**
- d** | **Reddito (anche da lavoro dipendente, anche da ammortizzatori sociali) del mese di aprile 2020 non superiore a 400 € (incrementabili fino a 800 € in relazione ai componenti del nucleo familiare, ulteriormente incrementabili di 40 € se presenti persone disabili gravi o non autosufficienti).**

**Non compatibile con Reddito di Cittadinanza e con tutte le forme di sostegno al reddito (diverso da Cassa Integrazione e FIS) previste dal DL Cura Italia e dal DL Rilancio.**

Valore del REM: da 400 a 800/840 € mensili a seconda della composizione del nucleo familiare) per due mesi.

**DOMANDA ALL'INPS ENTRO GIUGNO 2020.**

**La presentazione della domanda all'INPS deve avvenire entro il 15 ottobre 2020.**

# permessi e congedi per le diverse tipologie lavorative

## congedi per i genitori

riferimenti normativi

“ **articoli 23 (per i lavoratori del settore privato) e 25 (lavoratori pubblici) - DL18/20 Cura Italia**  
**articolo 72 - DL 34/20 Rilancio** ”

Queste misure si applicano sempre anche ai genitori affidatari

### | Congedi retribuiti

Possibilità, PER I LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI E PUBBLICI, di utilizzare fino a 30 giorni di congedo, RETRIBUITI AL 50%, con contribuzione figurativa, nel periodo compreso tra il 5 marzo e il 31 luglio 2020; i congedi possono essere continuativi o frazionati.

La stessa possibilità è riconosciuta ai lavoratori autonomi: l'indennità è pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera, ovvero (per i lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS) al 50% di 1/365 della retribuzione utile per l'indennità di maternità).

I figli non devono superare i 12 anni di età alla data del 5 marzo 2020, tranne che nel caso di disabilità grave (articolo 4 comma 1 della legge 104/92): in questo caso non c'è limite di età del figlio da assistere, e inoltre per questi oltre ai 30 giorni di congedo si potranno richiedere i giorni di permesso previsti dalla citata legge 104, peraltro anch'essi aumentati (si veda oltre) per emergenza Covid.

I permessi possono essere presi dall'uno o dall'altro genitore, anche alternandosi, ma sempre nel limite complessivo di 30 giornate.

Vengono concessi **A CONDIZIONE che l'altro genitore non sia disoccupato, non lavoratore, o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione di attività (ad esempio Cassa Integrazione).**

DOMANDA ALL'INPS solo per i dipendenti privati, mentre per i dipendenti pubblici va fatta comunicazione alla propria amministrazione (che indica anche le modalità di fruizione dei congedi).

**nota** *In alternativa ai congedi retribuiti per i lavoratori privati, per quelli della sanità pubblica e accreditata, del comparto sicurezza, della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco è possibile usufruire del cosiddetto BONUS BABY SITTING (si veda oltre).*

## **Congedi non retribuiti**

In aggiunta ai congedi retribuiti, i lavoratori dipendenti pubblici e privati con figli fino a 16 anni possono astenersi dal lavoro, senza retribuzione e senza contributi, ma con divieto di licenziamento e obbligo alla conservazione del posto di lavoro, fino al termine delle attività scolastiche o dei servizi educativi e della scuola per l'infanzia sospesi per emergenza Covid.

Il beneficio è utilizzabile a condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore non lavoratore o fruitore di sostegno al reddito per sospensione o chiusura di attività a causa dell'emergenza Covid.

## **Permessi retribuiti legge 104/92**

*riferimenti normativi*

**articolo 24 - DL 18/20 Cura Italia**  
**articolo 73 - DL 34/20 Rilancio**

I lavoratori dipendenti che assistono genitori, figli, parenti ed affini secondo quanto previsto dall'articolo 33 comma 3 della legge 104/92,

hanno potuto utilizzare fino a 12 giornate aggiuntive di permesso retribuito per il periodo marzo/aprile 2020.

Il DL Rilancio riconosce nuovamente fino a 12 giorni complessivi di permessi aggiuntivi per il periodo maggio/giugno 2020.

**nota** *Tali permessi sono riconosciuti al personale del Servizio Sanitario nazionale compatibilmente con le esigenze di servizio del comparto sanità; idem dicasi per personale Forze Armate, Forze di Polizia, Polizia Locale, Vigili del Fuoco dove rilevano le esigenze organizzative e la preminente tutela dell'interesse pubblico.*

## **| Bonus baby sitting**

I genitori che possono beneficiare dei 30 giorni di permesso retribuito hanno anche la possibilità ALTERNATIVA di richiedere all' INPS un buono per l'acquisto di servizi di baby sitting del valore massimo di 1200 € (il DL 18/20 lo prevedeva nella misura massima di 600 €, chi vi avesse fatto ricorso potrà utilizzare la quota rimanente), oppure per la COMPROVATA iscrizione a centri estivi, servizi socio educativi territoriali, servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia. Le due prestazioni sono completamente alternative: quindi se uno dei genitori ha già richiesto anche solo un giorno di congedo speciale COVID-19 NON potrà richiedere il voucher e viceversa.

Il Bonus viene erogato attraverso il Libretto Famiglia.

Tale bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi iscritti alle casse previdenziali private.

Il valore del bonus sale ad un massimo di 2000 € (il DL 18/2020 ne prevedeva 1000) per medici, infermieri, tecnici di radiologia medica, tecnici di laboratorio biomedico ed operatori sociosanitari del servizio sanitario pubblico e privato accreditato, nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impegnato nell'emergenza Covid.

Si segnala che per le altre categorie di dipendenti pubblici non comprese in questa ultima elencazione NON è prevista la possibilità

di richiedere il voucher in alternativa ai congedi parentali speciali Covid-19.

**nota** *Il Bonus baby sitting non può essere utilizzato, relativamente ai servizi integrativi per l'infanzia, da genitori che usufruiscono del bonus ASILO NIDO di 1500 € annui.*

## **| Diritto al lavoro agile**

*riferimenti normativi*  
**“articoli 39 e 87 - DL 18/20 Cura Italia  
articolo 90 e 263 - DL 34/20 Rilancio  
articoli 18/23 legge 81/2017  
articolo 5 - DL 111/20”**

Il genitore con almeno un figlio minore di 14 anni, qualora nel nucleo familiare non ci sia un altro genitore che non lavora o che fruisce di sostegno al reddito, ha diritto allo smart-working per la durata dell'emergenza Covid, anche in assenza di accordo individuale, “a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”.

Analogo diritto compete, alle stesse condizioni, a lavoratori affetti da disabilità grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92, ovvero che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, nonché a lavoratori immunodepressi o che convivono con persone immunodepresse.

**nota** *Non si tratta di un diritto assoluto, anche se la norma del DL Rilancio ha rafforzato le previsioni della legge 81/2017.*

Nelle Pubbliche Amministrazioni il lavoro agile rappresenta la modalità ordinaria di svolgimento delle prestazioni durante l'emergenza Covid, fatta salva l'attività in presenza per garantire le prestazioni indifferibili e la necessità di garantire la progressiva riapertura delle attività degli uffici pubblici.

Fino al 31/12/2020, il genitore con un figlio convivente minore di 14 anni, posto in quarantena da ATS per contatto stretto avvenuto a scuola, qualora l'altro genitore non sia in smart working, o non lavori, ha diritto allo smart working per parte o tutto il periodo di quarantena. Se non può fare smart working ha diritto in alternativa a un corrispondente periodo di congedo al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera.

## *altre tipologie di bonus*

### **ecobonus**

*riferimento normativo*

#### **“articolo 119 - DL 34/20 Rilancio”**

Viene portato al 110%, da rimborsare in cinque rate annuali, il credito fiscale per opere realizzate da condomini, persone fisiche limitatamente all'abitazione principale, cooperative a proprietà indivisa e Istituti Autonomi Case Popolari, finalizzate ad una maggiore efficienza energetica, quali interventi per isolamento termico ovvero sostituzione impianti di climatizzazione, nonché tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti dall'articolo 14 del DL 63/2013 (sostituzione di finestre, infissi, schermature solari, caldaie, installazione impianti fotovoltaici..). Gli interventi dovranno permettere il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, dove ciò non sia possibile, almeno il conseguimento della classe energetica più alta.

### **Bonus vacanze (tax credit vacanze)**

*riferimento normativo*

#### **“articolo 176 - DL 34/20 Rilancio”**

Viene riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta ai nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 €, utilizzabile per l'acquisto, in ambito nazionale, di prestazioni in strutture turistico ricettive, agriturismi e Bed and Breakfast, nel periodo dall'1 luglio al 31 dicembre 2020.

L'acquisto deve avvenire senza ricorrere a piattaforme dedicate o tour operator.

Può essere utilizzato, in un'unica soluzione e da un solo componente del nucleo familiare, con i seguenti limiti:

150 € per nucleo familiare composto da una singola persona;

300 € per nucleo familiare composto da due persone

500 € come limite massimo per i nuclei familiari.

L'80% del bonus vale come sconto diretto per l'acquisto della prestazione, il 20% come detrazione d'imposta.

### | Bonus una tantum edicole

*riferimento normativo*

**“articolo 189 - DL 34/20 Rilancio”**

Viene riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 €, per oneri straordinari legati all'emergenza Covid, agli esercenti di edicole che non abbiano altri redditi da lavoro o pensione.

DOMANDA al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base di specifico decreto applicativo da emanarsi entro 30 giorni.

### | Bonus mobilità

*riferimento normativo*

**“articolo 229 - DL34/20 Rilancio”**

I cittadini maggiorenni dei comuni capoluogo di regione, capoluogo di provincia o, comunque, con popolazione superiore a 50.000 abitanti possono chiedere, dal 4 maggio al 31 dicembre 2020, un buono, nel limite di 500 €, che copra il 60% della spesa per acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, ovvero di veicoli per mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad esempio, monopattini elettrici). Dovrà essere adottato entro sessanta giorni specifico decreto attuativo.